Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Sabato, 27 settembre 1924** **Numero 227**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1 20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1921

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. Focola* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno *Censori* — Avellino *C. Leprino* — Bari *Fratelli Favia* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna *Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo* — Campobasso - *R. Golitti.* — Caserta — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo *Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *M. Mozzon.* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschelli.* — Mantova - *G. Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni* — Messina (*). — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - *N. Simonelli.* — Pesaro - *C. G. Federici.* — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*) — Ravenna *E. Lavagna e F.o.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine *Carducci.* — Venezia *S. Serafin* — Verona *R. Cabianca* — Vicenza - *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1445.**

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. **1434.**

Ripristino delle indennità di servizio notturno al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 95 del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato col R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 296;

Visto l'art. 189 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità di servizio notturno stabilite per l'Amministrazione postale telegrafica e telefonica dal R. decreto 8 febbraio 1923, n. 296, sono ripristinate integralmente a datare dal 1° dicembre 1923 da quando cessarono per effetto dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 129. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1446.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 settembre 1924, n. 1442.

10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza dell'11 settembre 1924, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Per il conferimento di premi di rendimento e d'operosità al personale del Ministero della giustizia che, prestando opera speciale, attende allo studio ed alla preparazione di provvedimenti di carattere legislativo di competenza di quel dicastero, si rende indispensabile lo stanziamento della somma di L. 15,000 nel rispettivo stato di previsione per l'esercizio finanziario corrente.

A tal uopo può provvedersi attingendo, ai sensi della facoltà consentita dall'art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, la somma occorrente al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il seguente schema di decreto che autorizza il prelevamento dal detto fondo e l'inscrizione della somma di L. 15,000, da erogarsi allo scopo indicato, ad apposito nuovo capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 40 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1,330,000, rimane disponibile la somma di L. 13,670,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 10ª prelevazione nella somma di L. 15,000, da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione numero 9-bis: Premi di operosità e di rendimento al personale incaricato dello studio e della preparazione dei provvedimenti di carattere legislativo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 138. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1447.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 luglio 1924, n. 1435.

Modificazione della composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 216;

Considerato che presso il Ministero delle colonie trovasi, alla diretta dipendenza del Ministro, l'ufficio speciale studi e propaganda a cui è preposto un funzionario che, in relazione a determinati servizi, esercita le attribuzioni e le facoltà già conferite al direttore generale degli affari politici;

Riconosciuta la opportunità di chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione del Ministero delle colonie anche il capo dell'ufficio predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capo dell'ufficio speciale di studi e propaganda del Ministero delle colonie fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero stesso, insieme agli altri componenti indicati dall'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto entrerà in vigore da oggi, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 settembre 1924.
Atti del Governo, registro 228, foglio 131. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1448.**

REGIO DECRETO 24 aprile 1924, n. 1439.

Istituzione di un corso di magistero per l'abilitazione all'insegnamento dei lavori femminili nella Scuola industriale femminile P. Scalcerle, in Padova.

N. 1439. R. decreto 24 aprile 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, presso la Regia scuola industriale femminile P. Scalcerle di Padova,

viene istituito un corso di magistero per l'abilitazione all'insegnamento dei lavori femminili nelle scuole elementari e professionali femminili.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1924.

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1924.
Norme per la riscossione della tassa di scambio sui vini, mosti ed uve da vino all'atto dello sdaziamento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 2, 18, ultimo comma, 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Ritenuta l'opportunità di ridurre l'aliquota della tassa di scambio sulle vendite di vini e di mosti e di disciplinare la riscossione della tassa medesima sui detti prodotti e sulle uve da vino;

Decreta:

Misura della tassa di scambio sulle vendite di vini e di mosti.

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1924 i vini ed i mosti sono assegnati, agli effetti della misura della tassa di scambio, fra le materie ed i prodotti tassabili con l'aliquota di L. 0.50 per cento di che al n. I dell'art. 18 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

Modo di riscossione della tassa di scambio sulle vendite di vini, mosti ed uve da vino.

Art. 2.

A datare dal 1° ottobre 1924 la tassa di scambio sulle vendite di vini, di mosti e di uve da vino nella misura di 0.50 per cento sarà dovuta una sola volta all'atto del pagamento del dazio di consumo relativo da chi procede alla operazione di sdaziamento e quando l'importo dei prodotti sdaziati superi le L. 10.

La tassa di scambio sui detti prodotti deve essere commisurata in base al prezzo medio di mercato degli stessi prodotti.

La riscossione della detta tassa di scambio sarà effettuata insieme alla riscossione del dazio di consumo nei modi indicati nei seguenti articoli.

Comuni chiusi e Comuni aperti che riscuotono il dazio di consumo a tariffa.

Art. 3.

Nei Comuni tanto chiusi che aperti nei quali il dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve viene riscosso a tariffa all'atto della introduzione dei detti prodotti nella linea daziaria o della loro introduzione nei locali di vendita, la riscossione della tassa di scambio sulle vendite dei prodotti medesimi, dovrà effettuarsi insieme alla riscossione del dazio di consumo, mediante applicazione delle prescritte marche doppie per tassa scambio sulla bolletta di sdaziamento (madre e figlia), rilasciata per l'introito del dazio di consumo. La tassa di scambio è dovuta indipendentemente dalla tassa di bollo da corrispondersi sulla bolletta di sdaziamento a norma di legge.

In caso di mancato pagamento della tassa di scambio, chi rilascia la bolletta di sdaziamento è solidalmente responsabile con la parte, tanto per la tassa che per le relative penali.

Comuni aperti che riscuotono il dazio di consumo in abbonamento.

Art. 4.

Nei Comuni aperti, nei quali il dazio di consumo sui vini, sui mosti e sulle uve da vino viene riscosso a mezzo di abbonamento, la tassa di scambio sulle vendite dei detti prodotti sarà del pari riscossa, a datare dal 1° ottobre 1924, in modo virtuale a mezzo di abbonamento obbligatorio, il cui canone sarà determinato dagli uffici del registro e bollo in base ai dati risultanti dai contratti stipulati agli effetti del dazio di consumo.

A tal uopo nei contratti di abbonamento per il dazio di consumo, compresi gli abbonamenti per classi di esercenti, da stipularsi a norma dell'art. 221 del regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo, approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, deve essere indicata dai Comuni, la quantità presuntiva dei detti prodotti che serve di base alla determinazione del canone di abbonamento al dazio di consumo.

Copia in carta libera dei detti contratti dovrà essere trasmessa dai Comuni ai competenti uffici del registro e bollo entro 15 giorni dalla loro stipulazione.

Art. 5.

Per i contratti di abbonamento al dazio di consumo stipulati nei Comuni previsti dal precedente art. 4 e tuttora in corso al 1° ottobre 1924, il canone di tassa di scambio verrà accertato e riscosso in modo virtuale in base a convenzione di abbonamento dagli uffici del registro e bollo, in confronto di ciascuno esercente abbonato, proporzionalmente al periodo di tempo corrente dal 1° ottobre 1924 alla scadenza del detto contratto di abbonamento.

I Comuni entro il 15 ottobre 1924 dovranno trasmettere ai competenti uffici del registro e bollo un elenco dei contratti di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti ed uve da vino in corso al 1° ottobre 1924, con indicazione del cognome, nome e domicilio del contribuente abbonato, della durata dell'abbonamento e del canone relativo. Nella trasmissione del detto elenco i Comuni invieranno all'ufficio del registro un estratto della tariffa daziaria per quella parte che si riferisce all'applicazione del dazio consumo sui prodotti accennati.

Art. 6.

Gli esercenti contemplati dal precedente art. 4 che a decorrere dal 1° ottobre 1924 stipuleranno contratti di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti ed uve da vino dovranno chiedere al competente ufficio del registro e bollo, nel termine di giorni 15 dalla data dei detti contratti, di stipulare la convenzione di abbonamento anche agli effetti della tassa di scambio.

Gli stessi esercenti che al 1° ottobre 1924 hanno in corso contratti di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, dovranno darne notizia, non oltre il 15 ottobre 1924, al competente ufficio del registro e bollo, chiedendo di stipulare la convenzione agli effetti della tassa sugli scambi a norma del precedente art. 5.

Per gli esercenti che non ottempereranno ai detti obblighi il canone di tassa di scambio sarà senz'altro determinato dagli uffici del registro e bollo e verrà da questi notificato agli esercenti medesimi, con invito a stipulare la relativa convenzione nel termine perentorio di giorni 20 dalla detta notificazione.

Ove nel detto termine il contribuente non si presti alla stipulazione della convenzione il canone di tassa di scambio determinato dall'ufficio del registro si rende immediatamente esigibile.

Potrà prescindersi dalla stipulazione della convenzione quando il contribuente accetti senz'altro il canone determinato e notificatogli dal competente ufficio, effettuandone il pagamento in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale, entro i 20 giorni dalla notificazione.

Uve da vino prodotte nell'interno dei Comuni chiusi.

Art. 7.

Alla tassa di scambio di L. 0.50 per cento devono essere assoggettate anche le uve da vino prodotte nell'interno dei Comuni chiusi, soggette a dazio di consumo a norma dell'articolo 19 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, concernente il riordinamento dei dazi interni di consumo e degli articoli 14, 184 e 185 del relativo regolamento approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540.

Ove il dazio di consumo sulle uve da vino prodotte nell'interno dei Comuni chiusi venga riscosso a tariffa, la tassa di scambio relativa dovrà riscuotersi mediante applicazione delle prescritte marche da bollo doppie per tassa di scambio sulla bolletta di sdaziamento a norma del precedente art. 3.

Ove invece il dazio di consumo sulle dette uve da vino prodotte nell'interno dei Comuni chiusi venga riscosso in abbonamento, anche la tassa di scambio sarà riscossa in abbonamento giusta le norme di che ai precedenti articoli 4, 5 e 6.

Art. 8.

In confronto degli esercenti contemplati dai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, che non abbiano stipulato la convenzione di abbonamento agli effetti della tassa sugli scambi a norma del presente decreto, rendonsi applicabili, per ogni partita di vino, di mosto e di uve da vino da essi acquistata o prodotta, le pene pecuniarie stabilite dall'art. 40 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n 3273.

Per l'omesso o ritardato pagamento alle pattuite scadenze della tassa di scambio da corrispondersi in abbonamento a norma dei detti articoli, si incorre nella sopratassa, uguale al 12 per cento dalla tassa dovuta, stabilita dall'art. 27 della citata legge della tassa sugli scambi.

Art. 9.

Agli incaricati della riscossione del dazio di consumo che provvedono alla applicazione e riscossione della tassa di scambio a norma dei precedenti articoli 2 e 3, compete, per gli acquisti di marche da bollo doppie per tassa scambio presso gli uffici de' registro e bollo, l'aggio del 2 per cento stabilito per i distributori secondari di valori bollati.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 settembre 1924.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DECRETO COMMISSARIALE 15 settembre 1924.

Proroga delle operazioni di espropriazione e dei lavori per il campo di aviazione di Campiglia Marittima (Pisa).

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il decreto Commissariale 3 ottobre 1923, registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il successivo 30 ottobre 1923, n. 255, col quale decreto veniva dichiarato di pubblica utilità l'impianto del campo d'aviazione di Campiglia Marittima (Pisa) in località « Le Caldanelle » e veniva fissato il termine di un anno per l'espletamento delle opere relative;

Accertato che per eccezionali circostanze gli incumbenti voluti dalla legge non possono espletarsi nel termine di tempo suddetto, il quale perciò va prorogato di un anno;

Decreta:

Il termine di un anno, fissato dal decreto 3 ottobre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 30 ottobre successivo n. 255, per l'ultimazione delle operazioni di espropriazione e dei lavori per il campo d'aviazione di Campiglia Marittima (Pisa), viene prorogato di un anno, ossia fino al 3 ottobre 1925.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1924.

Il Vice-commissario: A. BONZANI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana di archeologia in Atene.

A termini del R. decreto 18 gennaio 1914, n. 290, è bandito il concorso a due posti di alunno della Regia scuola italiana di archeologia in Atene per l'anno 1924-25, con l'assegno di L. 3000.

L'assegno sarà pagato in altrettante dracme, rimanendo a carico della scuola la spesa del cambio.

L'alunno è rimborsato delle spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa, ed altresì delle spese di viaggi ed esplorazioni, a cui eventualmente parteciperà in Grecia ed in Oriente. A norma del regolamento ha alloggio gratuito nella scuola.

Il termine per presentare le domande di ammissione e i documenti è fissato a tutto il 31 ottobre 1924.

Le domande stesse dovranno essere redatte su carta bollata da L. 3 ed essere indirizzate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti).

Gli aspiranti dovranno produrre:

il certificato di cittadinanza italiana, con la indicazione precisa del domicilio;

il certificato penale, di data non anteriore ai tre mesi;

il certificato di buona condotta;

la laurea in lettere, conseguita in una università del Regno.

Il candidato potrà pure unire quelle pubblicazioni e quei titoli di studio che servissero a documentare la sua preparazione.

Le prove orali e scritte del concorso verteranno, a scelta del candidato, sopra la storia dell'arte classica e sopra le antichità greche e romane.

Con particolare avviso sarà destinato il giorno in cui gli esami avranno luogo e la sede di essi.

Roma, addì 23 settembre 1924.

Il Ministro: CASATI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.